

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1040-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VALMARANA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

dal Ministro del Bilancio

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1960

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1960

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342,
recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge che viene all'esame del Senato è inteso — come espresso nella breve relazione governativa che lo accompagna — a difendere il prezzo del vino.

Ho già avuto occasione di esporre a proposito di altra legge che la crisi attuale della agricoltura è causata dal ribasso dei prezzi dei generi agricoli, quando sono nelle mani di chi li produce, perchè quando sono nelle mani di chi li vende i prezzi sono di molto cresciuti e ciò impedisce il dilatarsi del consumo. Vi sono due sistemi di difendere l'agricoltura, onde i redditi aumentati arrestino la fuga dei lavoratori dai campi: uno consiste nella difesa dei prezzi, l'altro nel dare agli agricoltori i mezzi onde aumentare la produzione di alcuni generi che trovano smercio sul nostro e negli altri mercati. Non vi è dubbio che il secondo è di gran lunga il migliore.

Ma entrambi i sistemi di difesa devono essere integrati fra di loro, e il primo — specialmente per il prezzo del frumento — serve a tener in piedi la categoria degli agricoltori, sino a che con la produttività maggiore e i costi minori possa potenziarsi e proseguire poi la sua strada; non più lo squallido e sudato contadino, ma un operaio agricolo che conduce i motori eliminata la fatica fisica e da essi a lui sostituito.

Ma, come dicevo, è necessario in questo periodo, che speriamo transitorio, tener in vita economica gli agricoltori, onde arrivino vivi al periodo nel quale la tecnica agricola avrà fatto i necessari progressi.

Abbiamo citato ad esempio la coltura del frumento: a quanto pare se ne produce in Italia più del fabbisogno e certamente il prezzo è di gran lunga superiore a quello internazionale, sopra le seimila lire, il nostro e quello estero inferiore alle quattromila lire. E chi paga la differenza? lo Stato, in parte per l'esubero e il consumatore italiano quando compra il pane e la pasta. Il danno di chi paga la differenza in più, è minore di quello che ne subirebbe la agricoltura se da un giorno all'altro dovesse abbandonare la coltivazione del grano. Ma un po' per volta è necessario di diminuire il prezzo onde vada, per quanto lentamente ad eguagliare quello

estero e soprattutto si riduca la coltivazione a grano specialmente nelle zone dove assai poco se ne produce: in certe zone collinari il raccolto è di 10 quintali per ettaro, quindi anche ai prezzi attuali nettamente passivo.

Abbiamo voluto dilungarci brevemente a titolo di esempio sul grano, prima di venire a trattare l'argomento della legge in essere, sulla quale è necessario fare alcune osservazioni preliminari.

Non vi è dubbio che sia stata opportuna per impedire che il prezzo del vino scendesse oltre qualsiasi limite di convenienza per chi lo produce.

Non vi è dubbio che fosse opportuno anzi necessario ricorrere al decreto legge per evitare assurde e nocive speculazioni, perchè è evidente, che se fosse stato presentato un progetto di legge nella forma ordinaria in attesa che fosse approvato sarebbe cessato qualsiasi acquisto da parte dei commercianti e dei distillatori.

Se una critica si può fare è che il provvedimento non è stato abbastanza tempestivo, tutti sapevano che quest'anno il raccolto era stato molto abbondante e molto scadente di qualità, con grado di alcool generalmente assai basso, per cui gli agricoltori avevano molta fretta di vendere e per ricavare i soldi per soddisfare i molti loro impegni e per evitare che il vino andato a male nelle loro botti diventasse imbevibile, quindi perdesse qualsiasi anche tenue valore economico. Onde afflusso di vendite e naturalmente crollo di prezzi anche per la resistenza dei negozianti o comprare in un periodo di prezzi continuamente decrescenti, l'uno voleva vendere a tutti i costi l'altro se comprava il costo voleva determinarlo lui e dal suo punto di vista molto egoistico non aveva torto.

Quindi la critica alla forma del provvedimento è a parer nostro completamente ingiustificata. E così pure è ingiustificata la critica ai sedici giorni di retroattività — il decreto ha effetto dal 12 aprile 1960 mentre la data del decreto stesso è del 28 di detto mese. Si è cercato così, in piccola parte, di ovviare al ritardo col quale veniva emanato. C'era stata la lunga crisi che impediva di provvedere: a parer nostro però ammaestrati dalla

esperienza degli anni precedenti si sarebbe dovuto predisporre questo decreto-legge ancora durante il precedente Ministero presieduto dall'on. Segni, anche per evitare il grave inconveniente che oggi si verifica e cioè che i produttori agricoli non possono usufruire dei benefici previsti, perchè hanno già venduto ai commercianti, e non questi ultimi si volevano favorire evidentemente. Comunque il provvedimento era necessario e possiamo dire, che è stato veramente utile, in quanto il prezzo del vino è notevolmente aumentato e questo era lo scopo, che si voleva raggiungere e che già si è raggiunto.

Nella Commissione di Finanze e Tesoro sono state fatte alcune osservazioni e precisamente: che il sistema dello Stato di concedere così di frequente abbuoni di imposta (in questo caso della imposta di fabbricazione) o esenzioni totali è da condannare in quanto si incide sulle entrate senza considerare la entità delle perdite ad esse derivanti. Ormai io credo che per il solo elenco delle esenzioni o abbuoni sarebbe necessario un volume di notevole mole. Ora la concessione di dette agevolazioni viene data con una certa « eccessiva » facilità, mentre il disporre di determinate cifre a favore di categorie di operatori economici, che meritano di essere aiutati, darebbe subito la esatta misura del peso sull'erario (il che sarebbe un notevole pregio di chiarezza), ma di solito si evita di farlo.

D'altra parte, come abbiamo già detto, il provvedimento tende a sollevare una categoria benemerita e assai bisognosa di aiuto, quindi il vantaggio è assai superiore al danno, e ciò pur ammettendo che la diminuzione della entrata derivante dalla così notevole riduzione della aliquota di imposta (il 98 per cento per l'acquavite di vino e il 92 per cento per l'acole, quando il vino sia acquistato dal 12 aprile al 30 giugno 1960 e del 90 per cento per l'acquavite di vino e dell'80 per cento per l'acole quando il vino è acquistato dal 1° luglio al 15 agosto 1960) e può considerarsi in circa 3 o 4 miliardi (a seconda della quantità acquistata) in quanto non può presumersi che le facilitazioni concesse possano aumentare di molto il consumo di spirito puro o di acquavite di vino.

In Commissione di finanze e tesoro è stato anche osservato che il prezzo fissato (non inferiore a lire 380 per ettogrado) sia eccessivamente basso e si è proposto da qualche commissario di aumentarlo a lire 450. La proposta non è stata approvata in quanto il prezzo di lire 380 per ettogrado è stato considerato giusto ed equo per entrambe le categorie contraenti, anche perchè notevolmente più elevato di quello che veniva in questi ultimi tempi pattuito; varie partite di vino erano state vendute a lire 240-260 sempre per ettogrado.

E veniamo al problema centrale: il vino, la produzione del vino, e il suo costo e il mercato del vino.

Pure in Commissione finanze e tesoro è stato osservato come si debba da anni ricorrere a questo tipo di provvedimenti, che potremo dire « temporanei palliativi » e ciò perchè non si è ancora voluto o saputo o potuto affrontare il fondo molto serio, molto grave della questione. La osservazione è sostanzialmente giusta e il vostro relatore si permette anche per esperienza personale di vinificatore di fare alcune considerazioni.

È necessario migliorare la qualità: e quindi si deve evitare la vendemmia eccessivamente anticipata: l'uva cruda fa vino con poco zucchero e quindi scarso di alcole: in Trentino, mi pare, la data della vendemmia è stabilita Comune per Comune dalla autorità. A questo aggiungasi che, oggi come oggi, anche il fare il vino è un'arte che richiede tecnici e mezzi idonei, onde evitare il pericolo che vada a male.

In questo campo, ottimi risultati hanno dato le Cantine sociali che fanno vino molto apprezzato nel gusto e per di più che dura sino al prossimo raccolto.

Inoltre mentre i piccoli privati produttori sono nella necessità di vendere « subito », invece le Cantine sociali (servendosi anche dei mezzi messi a loro disposizione, molto opportunamente dal Ministero dell'agricoltura a tasso molto basso) possono resistere alla ondata dei ribassi, arginando l'afflusso della merce sul mercato, e quindi realizzare risultati buoni o per lo meno non cattivi.

Per regolare la produzione del vino, molte sono state le proposte, come del pari molte

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono state le proposte per la difesa dei vini tipici, e la delimitazione delle aree da coltivare a uva. Speriamo che a qualche cosa di positivo si arrivi: l'urgenza c'è, perchè il problema del vino è uno dei più gravi e il Mercato Comune e l'esempio francese devono incitarci a difendere nel modo migliore e soprattutto più pratico questo nostro prodotto, che ha una lunga gloriosa tradizione e tuttora dà tanta serena gioia a chi lo usa.

Mi permetto, prima di chiudere questa breve relazione, di constatare come la abolizione parziale della tassa sul vino non abbia fatto calare per niente il prezzo al consumo, e quindi non abbia incrementato le vendite. Maggiori risultati pratici ha portato la legge in esame per cui mi permetto pregare il Senato di volerla approvare, sia pure con qualche opportuno emendamento che venisse proposto.

VALMARANA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.